



**ENAC**

---

**PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PER MANCATO  
ACCORDO SUI CORRISPETTIVI AEROPORTUALI PER I CONTRATTI DI  
PROGRAMMA**

---

*h*



ENAC

## Sommario

<u>1</u>	<u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	3
<u>2</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	3
<u>3</u>	<u>ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA</u>	4
<u>4.</u>	<u>AVVIO DEL PROCEDIMENTO</u>	4
<u>5.</u>	<u>DECISIONE DELLA CONTROVERSIA</u>	5
<u>6.</u>	<u>ACCESSO AGLI ATTI</u>	5
<u>7.</u>	<u>ENTRATA IN VIGORE DEI CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI</u>	6



ENAC

## 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, ai sensi della Direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009, è volta alla definizione delle controversie per il mancato accordo sui corrispettivi aeroportuali che le società di gestione aeroportuali, aventi un contratto di programma vigente sottoscritto con l'ENAC, sono tenute a pubblicare sul proprio sito al termine della procedura di conclusione della consultazione.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi alla base della presente procedura in materia di definizione delle controversie per il mancato accordo sui corrispettivi aeroportuali sono di seguito individuati:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248;
- Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 (comma 34-bis art. 17), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 e ss.mm.ii;
- Direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009;
- Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", che ha introdotto, al Titolo III Capo II (artt. 71-82), disposizioni per l'attuazione della suindicata Direttiva;
- Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 che all'articolo 1, comma 11-ter, ha stabilito "*in attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni*";
- La procedura di consultazione tra gestore ed utenti aeroportuali per i contratti di programma in deroga e ordinari, pubblicata a seguito della Disposizione 29/DG del 31 ottobre 2014.

A handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.



ENAC

### **3 ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

In caso di mancato accordo su una decisione inerente i corrispettivi aeroportuali l'utenza aeroportuale può presentare all'ENAC motivata e documentata istanza, secondo il modello allegato alla presente procedura, entro il termine di cinque (5) giorni dalla pubblicazione della documentazione definitiva sul sito del gestore.

L'istanza deve:

- a) contenere le informazioni e i documenti richiesti nel modello allegato;
- b) essere presentata da soggetto che abbia preso parte alla consultazione e che, successivamente all'audizione abbia presentato, entro il termine stabilito, osservazioni scritte non accolte dalla Società di gestione;
- c) indicare le specifiche ragioni del dissenso all'accordo per le quali viene richiesto l'intervento dell'ENAC.

L'ENAC dispone l'archiviazione delle istanze, se inoltrate oltre il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della documentazione definitiva sul sito del gestore, ovvero prive dei presupposti indicati alla lettera a), b) e c), nonché qualora risultino palesemente strumentali al rinvio della entrata in vigore della dinamica tariffaria.

### **4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

L'ENAC, entro cinque (5) giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica all'istante e alla Società di gestione l'avvio del procedimento o l'archiviazione della stessa.

In caso di avvio del procedimento, nella predetta comunicazione sono specificamente indicati:

- a) la data di deposito dell'istanza;
- b) l'oggetto della procedura;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- d) il responsabile del procedimento;
- e) il termine entro cui produrre memorie e documentazione ed il termine di conclusione del procedimento, in accordo a quanto previsto dalla Direttiva 2009/12/CE.

Unitamente alla comunicazione l'ENAC trasmette alla Società di gestione copia dell'istanza depositata, nonché degli allegati che non siano già nella sua disponibilità.

Qualora ne ravvisi la necessità, l'ENAC può chiedere alle parti di integrare le informazioni mediante relazioni scritte su punti specifici ovvero trasmissioni di ulteriori documenti. In caso di



ENAC

mancato riscontro da parte del Gestore entro il termine stabilito dall'Amministrazione, ENAC provvederà all'applicazione delle sanzioni in materia di mancato rispetto degli obblighi di informativa o di non veridicità delle dichiarazioni rese, previste nel Contratto di Programma sottoscritto.

In caso di mancato riscontro da parte del soggetto istante entro il termine stabilito dall'Amministrazione, ENAC archiverà il procedimento.

L'ENAC, in considerazione delle istanze e delle documentazioni presentate, provvede ad effettuare le conseguenti verifiche, in linea con quanto disposto dalla disciplina in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva prevista dalle Linee Guida applicative ENAC e da ciascun Contratto di Programma.

## **5. DECISIONE DELLA CONTROVERSIA**

Il procedimento deve essere concluso entro il termine di quindici (15) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Per motivate esigenze istruttorie, il termine di chiusura del procedimento può essere prorogato di ulteriori dieci (10) giorni.

Le decisioni adottate dall'Ente vengono comunicate alle parti interessate.

L'ENAC, nel caso di controversia sorta in occasione della consultazione all'anno ponte, a seguito dell'adeguamento dei livelli tariffari, provvede a comunicare:

- a. la decisione della controversia e la dinamica tariffaria relativa al successivo sottoperiodo tariffario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'ENAC, nel caso di controversia sorta a seguito della consultazione annuale, adotta la decisione in merito alla controversia, e tenuto conto dell'attività di monitoraggio, provvede a comunicare

- b. i valori da assegnare ai parametri  $k$ ,  $v$ ,  $\epsilon$ ,  $P$ , e i livelli dei corrispettivi regolamentati applicabili nell'anno successivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società.

## **6. ACCESSO AGLI ATTI**

I documenti depositati ovvero acquisiti nel corso del procedimento sono, di regola, accessibili dalle parti del procedimento.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.



ENAC

Tutte le informazioni inerenti l'istanza e rese disponibili sono, comunque, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

La parte interessata può richiedere, con istanza motivata, che alcuni documenti, al momento del loro deposito, ovvero per quelli acquisiti d'ufficio entro cinque (5) giorni dalla comunicazione dell'avviso del relativo procedimento istruttorio, siano, in tutto o in parte, sottratti all'accesso per specifiche ragioni di segretezza ovvero di riservatezza attinenti alla tutela della propria sfera giuridica.

L'ENAC, con provvedimento motivato, contempera le esigenze di trasparenza con quelle di segretezza e riservatezza.

#### **7. ENTRATA IN VIGORE DEI CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI**

L'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet la dinamica dei corrispettivi come sopra rideterminata, nonché agli adempimenti legati alla dovuta informativa che deve essere resa alle IATA per l'aggiornamento dei sistemi di biglietteria.

I livelli tariffari fissati entreranno in vigore a partire dal **sessantesimo giorno successivo** alla pubblicazione degli stessi sul sito dell'ENAC.

Il gestore provvede ad effettuare analoga pubblicazione sul proprio sito Internet.

Il Direttore Generale

Alessio Quaranta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessio Quaranta', is written over the typed name.